

Argomento: Sisma Abruzzo

Quesito

- 1- Una ditta che ha chiesto la sospensione contributiva e quindi non versa il contributo a proprio carico né quello del personale dipendente, all'atto del licenziamento di un lavoratore deve trattenere la quota contributiva a carico del lavoratore medesimo? Potrebbe invece richiederla l'INPS stesso?
- 2- Una ditta che alla data del 6.4.2009 opera in un cantiere di L'Aquila e contemporaneamente in un cantiere di Roma, può per questo ultimo chiedere il beneficio della sospensione contributiva oppure la sospensione opera soltanto per i lavoratori del cantiere di L'Aquila?
- 3- Possono rientrare nella sospensione fiscale chiesta dai lavoratori con domicilio nel comune di L'Aquila, le addizionali regionali e comunali?
- 4- Una azienda iscritta all'INPS, che gode del beneficio della sospensione contributiva per i lavoratori presenti alla data del 6.4.2009, assume successivamente altri lavoratori, può usufruire anche per questi dello stesso beneficio, oppure per questi dovrà comunque versare i contributi alle scadenze di legge?
- 5- Azienda che opera nel comune dell'Aquila, assistita da un consulente del lavoro dell'Aquila, può versare eventuali contributi e imposte entro il 9.7.2009 senza incorrere in sanzioni?
- 6- Un dipendente con residenza a Sassari e domicilio fiscale a L'Aquila con regolare contratto di fitto, può godere della sospensione dei tributi dal 6.4.2009 al 30.11.2009?
- 7- Una Società in Nome Collettivo operante a L'Aquila composta da n. 2 soci, il primo residente a L'Aquila, mentre il secondo è residente ad Avezzano (Comune non colpito dal sisma), il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi del socio residente ad Avezzano segue quello della società in nome collettivo?
Una ditta che alla data del 6.4.2009 opera in comune interessato dal sisma (es. L'Aquila) e in comune non interessato dal sisma (es. Roma) può godere del beneficio della sospensione dei contributi dovuti all'INAIL per tutti i dipendenti (L'Aquila + Roma) oppure solo per quelli di L'Aquila? Nel caso che l'agevolazione è solo per i dipendenti di L'Aquila, si dovrà procedere al ricalcolo dell'autoliquidazione 2008/2009 effettuata in febbraio 2009 ?
Altrimenti come ci si dovrebbe comportare?
- 9- la sospensione contributiva è concessa a chi era regolarmente iscritto alle diverse gestioni previdenziali e che operava alla data del 5 aprile 2009 (ovviamente nei comuni del cosiddetto cratere).Le imprese edili che notoriamente sospendono la loro attività nei mesi invernali?

Risposta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la "sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia dell'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009".

Il decreto stabilisce che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
- i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti aventi la residenza nel territorio della provincia dell'Aquila, non operano le ritenute alla fonte; le ritenute già operate devono comunque essere versate.

L'articolo 2 stabilisce la sospensione, fino al 30 novembre 2009, del versamento dei contributi e premi ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni e nei territori colpiti dal sisma. In particolare la sospensione riguarda i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico di dipendenti e co.co.co.

Con del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2009 pubblicato nella G.U. 17 aprile 2009, n. 89 sono stati individuati i comuni colpiti dal sisma

Successivamente l'ordinanza del PDCM n. 3780 del 06/06/2009, pubblicato sulla G.U. n.132 del 10/06/2009 ha stabilito che per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni interessati dal terremoto, sono sospesi dal 6/04/2009 al 30/11/2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo, con la precisazione che non è previsto il rimborso di quanto già versato. I versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro il 16/07/2009. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione sono effettuati entro il 30/09/2009

Le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 26/10/2009 ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale.

Devono essere effettuate, entro il mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio di cui all'art. 19 del D.M. n. 164 del 1999. A richiesta dei contribuenti le somme risultanti a debito non sono trattenute.

Sono prorogati al 31/12/2010 i termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all'attività di interpello da parte delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle Entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni interessati.

Pertanto:

- 1) Occorre mettere in luce che la sospensione riguarda il versamento e non le modalità di trattenuta della quota a carico dei lavoratori, pertanto nei loro confronti si dovrà procedere a trattenere la quota a loro carico normalmente.
- 2) Si purché alla data del 6 aprile 2009, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila.
- 3) Sì, nella sospensione rientrano anche le addizionali regionali e comunali.
- 4) La sospensione dei versamenti dei contributi riguarda anche successive assunzioni.
- 5) Non si incorrono in sanzioni.
- 6) Sì se ha il domicilio fiscale dal 6 aprile.
- 7) No in quanto non risiede in un comune colpito dal sisma.
- 8) Sì purché alla data del 6 aprile 2009, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila.
- 9) Non hanno rilievo eventuali sospensioni, l'importante è che alla data del 6 aprile 2009, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila.

Argomento: Sisma Abruzzo – sospensione delle trattenute fiscali

Quesito

Il quesito è il seguente:

Ho un dubbio sulla sospensione degli adempimenti tributari in Abruzzo.

Un dipendente che risiede ad Avezzano, provincia dell'Aquila, di una società che ha

sede legale e di lavoro a Roma, ha chiesto all'azienda la sospensione delle trattenute delle ritenute d'acconto, ai sensi del Decreto del 9 aprile 2009 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10.4.2009, precisamente all'articolo 1 comma 3, dove, però, si cita "la provincia dell'Aquila".

Dopo questo decreto sono seguite altre disposizioni fino a che sono stati definiti i comuni interessati al sisma, identificati come quelli che hanno avuto magnitudo superiore al sesto grado.

Il comune di Avezzano non è tra questi.

L'inail, L'inps, l'inpda, ognuno per le proprie competenze, ha citato i suddetti comuni e non la provincia dell'Aquila in generale. Addirittura l'Inps nel modello predisposto (Messaggio n. 9740 del 30.04.2009) chiede espressamente l'indicazione del comune di residenza.

Da tutte le letture fatte, ad oggi ritengo che questo signore non abbia diritto alla sospensione della trattenuta della ritenuta d'acconto perchè non vedo il nesso tra un comune a 50 km di distanza, che non ha avuto alcun danno, ed eventuali benefici (che poi tali non sono perchè presto o tardi quelle imposte si dovranno pagare).

Che ne pensate?

Risposta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la "sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia dell'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009".

Il decreto stabilisce che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

- i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti aventi la residenza nel territorio della provincia dell'Aquila, non operano le ritenute alla fonte; le ritenute già operate devono comunque essere versate.

L'articolo 2 stabilisce la sospensione, fino al 30 novembre 2009, del versamento dei contributi e premi ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi, anche del settore

agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni e nei territori colpiti dal sisma. In particolare la sospensione riguarda i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico di dipendenti e co.co.co.

Con del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de l 16 aprile 2009 pubblicato nella G.U. 17 aprile 2009, n. 89 sono stati individuati i comuni colpiti dal sisma. In particolare:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi:

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre dè Passeri.

Pertanto a parere dello scrivente chi risiede nel comune di Avezzano non può usufruire della sospensione delle trattenute fiscali.

Argomento: Sisma Abruzzo

Quesito

Il ns. studio ha elaborato i cedolini paga delle aziende situate nei territori terremotati e riferite al mese di marzo 2009, senza operare la sospensione delle ritenute fiscali e previdenziali, non avendo comunque ricevuto alcuna richiesta da parte dei dipendenti. Ad oggi non abbiamo ancora predisposto nè i modelli DM per l'INPS nè gli F24. domande: Come si devono comportare le aziende che si trovano nella suesposta situazione? Quando devono versare i contributi e le ritenute fiscali? Possono sospendere la quota dei contributi a carico dell'azienda?

Risposta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la "sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia dell'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009".

Il decreto stabilisce che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

- i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti aventi la residenza nel territorio della provincia dell'Aquila, non operano le ritenute alla fonte; le ritenute già operate devono comunque essere versate.

L'articolo 2 stabilisce la sospensione, fino al 30 novembre 2009, del versamento dei contributi e premi ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni e nei territori colpiti dal sisma. In particolare la sospensione riguarda i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico di dipendenti e co.co.co.

Con del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2009 pubblicato nella G.U. 17 aprile 2009, n. 89 sono stati individuati i comuni colpiti dal sisma. In particolare:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collaromele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi:

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre dè Passeri.

Pertanto le aziende che hanno la sede legale o la sede operativa nei comuni sopra elencati possono sospendere i versamenti sia per quanto riguarda i contributi che le ritenute fiscali, che gli adempimenti previsti dalla normativa, come il DM10 e le trattenute, fino alla data del 30 novembre 2009.

Argomento: Sisma Abruzzo

Quesito

Impresa edile aquilana, sede legale L'Aquila, sede amministrativa L'Aquila, alcuni cantieri a L'Aquila, altri cantieri con operai non della provincia a Roma, Milano, Novara, Rimini, etc.

Consulente del lavoro L'Aquila, posizione INPS accentrata a L'Aquila, premesso che vale la sospensione dei contributi INPS INAIL al 30/11/2009 come confermato dal Nostro collega Enzo De Fusco e dalla direttrice dell'INPS di L'Aquila, nell'incontro svoltosi, come va gestita la trattenuta INPS c/lavoratore (9.19%) per gli operai romani, milanesi, etc.?

Va sospesa la trattenuta? E se sì, qualora vengano licenziati successivamente, sempre gli operai romani, va ritrattenuta tutta insieme? e se non ci fosse capienza?

E se tratteniamo invece regolarmente sempre il 9,19%, senza versarlo, che succede

Risposta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la "sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia dell'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009".

Il decreto stabilisce che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
- i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti aventi la residenza nel territorio della provincia dell'Aquila, non operano le ritenute alla fonte; le ritenute già operate devono comunque essere versate.

Il comma 2 stabilisce la sospensione, fino al 30 novembre 2009, del versamento dei contributi e premi ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni e nei territori colpiti dal sisma. In particolare la sospensione riguarda i versamenti di contributi previdenziali e

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico di dipendenti e co.co.co.

Con del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de l 16 aprile 2009 pubblicato nella G.U. 17 aprile 2009, n. 89 sono stati individuati i comuni colpiti dal sisma. In particolare:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmente, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi:

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre dè Passeri.

Pertanto le aziende che hanno la sede legale o la sede operativa nei comuni sopra elencati possono sospendere i versamenti sia per quanto riguarda i contributi che le ritenute fiscali, che gli adempimenti previsti dalla normativa, come il DM10, fino alla data del 30 novembre 2009.

A parere di chi scrive per quanto riguarda la ritenuta previdenziale anche per i lavoratori dislocati su cantieri al di fuori della provincia dell'Acquila si applicherà le stesse regole dei lavoratori occupati sui cantieri dell'Acquila, pertanto sarà possibile applicare la sospensione delle ritenute previdenziali.

Per l'eventuale versamento, al termine della sospensione, occorrerà spettare le ulteriori istruzioni da parte dell'Istituto previdenziale.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti è una facoltà concessa non un obbligo.

Argomento: Dimissioni per giusta causa - contributo a favore dei lavoratori autonomi residenti nella provincia dell'Acquila

Quesito

1)buonasera, un'azienda mia assistita, con sede legale ed operativa in L'Aquila, attualmente inoperante , non è riuscita a pagare a tutt'oggi gli stipendi di marzo ai propri dipendenti.

ha ricevuto in data odierna, per l'appunto, da un suo dipendente, una lettera di dimissioni per giusta causa, per mancato pagamento dello stipendio di marzo, nella quale chiede oltre a tutti gli emolumenti di legge, il pagamento dell'indennita' di

mancato preavviso.

come dovrei operare in questa circostanza in merito al preavviso?

2) il contributo di 800,00 euro previsto per le aziende e per i cococo, è previsto anche per gli associati in partecipazione?

se il compenso mensile del cococo fosse pari a 300,00 il contributo che lo stato ha messo a disposizione a quanto ammonterebbe? sempre a 800 euro?

Risposta

Qualora il lavoratore offra regolarmente la propria prestazione, ma il datore di lavoro non sia in grado di utilizzarla, il datore di lavoro è libero dall'obbligo di corrispondere la retribuzione nei seguenti casi:

- impossibilità assoluta della prestazione dovuta a forza maggiore come nel caso di eventi naturali (Cass 21 gennaio 1986, n. 376);
- di occupazione dell'azienda da parte dei lavoratori in sciopero (Cass. 2 dicembre 1985 n. 6032);
- impossibilità di utilizzare la prestazione, se non con l'uso di mezzi anormali e atipici rispetto alla normale obbligazione del datore di lavoro, come può verificarsi nel caso di scioperi articolati (Cass 12 aprile 1979 n. 2179);
- crisi aziendale dovuta a cause economico – produttive che giustificano il ricorso alla cassa integrazione guadagni (Cass 30 marzo 1998 n. 3344).

In altre parole il mancato pagamento della retribuzione è giustificato solo quando non è imputabile a fatto del datore di lavoro, non è prevedibile ed evitabile e non è riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale oppure a contingenti difficoltà di mercato (Cass 22 ottobre 1999 n.11916).

Pertanto dato che la sede operativa dell'azienda era all'Aquila e che come noto a tutti il 6 aprile la città è stata devastata dal terremoto per il periodo di marzo, se non ricorrono gli elementi sopra descritti, il comportamento del datore di lavoro non è giustificato e pertanto ricorrono gli estremi delle dimissioni per giusta causa e di conseguenza è dovuta anche l'indennità del mancato preavviso.

L'INPS con circolare n. 71 del 21 maggio 2009

“L'indennizzo è erogato alle seguenti categorie di lavoratori che, alla data del 6 aprile 2009 già operavano nei Comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, :

- collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19,

comma 2, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009 che soddisfino, in via congiunta, le seguenti condizioni:

- che operino in regime di monocommittenza;
- che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'art. 1, co.3 della L. 233/1990, e siano stati accreditati presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- che con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta Gestione separata;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.”

Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dal Codice Civile dagli articoli 2459 e seguenti, da un punto di vista sistematico tale rapporto si colloca nell'area del lavoro autonomo, pertanto potrà ad accedere al contributo di 800,00.

Mentre i collaboratori coordinati e continuati potranno accedere a tale contributo se come precisato dall'INPS:

- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'art. 1, co.3 della L. 233/1990, e siano stati accreditati presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- che con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta Gestione separata;

Argomento: Sisma Abruzzo – ritenute previdenziali

Quesito

Buongiorno, per quanto riguarda le ritenute c/dip. previdenziali sospese, in caso di licenziamento del dip. nel mese di maggio, vanno trattenute nel cedolino di maggio comprensive anche di quelle sospese ad aprile?

Risposta

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è concessa fino al 30 novembre 2009 per i soggetti che erano regolarmente iscritti alle diverse

gestioni INPS e che operavano alla data del 5 aprile 2009 nei comuni di cui al Dpcm 16 aprile 2009.

La sospensione interessa anche la quota a carico del lavoratore. Occorre mettere in luce che la sospensione riguarda il versamento e non le modalità di trattenuta della quota a carico dei lavoratori, pertanto nei loro confronti si dovrà procedere a trattenere la quota a loro carico normalmente.

Argomento: Sisma Abruzzo – ritenute fiscali

Quesito

Ho un dubbio circa le trattenute delle addizionali regionali e comunali. vanno sospese come l'irpef?

se no, nel caso in cui nel mese di maggio non ci fossero prestazioni lavorative come si dovrebbe operare?

Risposta

Il Decreto 9 aprile 2009 stabilisce che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

- i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti aventi la residenza nel territorio della provincia dell'Aquila, non operano le ritenute alla fonte; le ritenute già operate devono comunque essere versate.

A tal fine rientrano anche il versamento delle addizionali regionali e comunali.

Argomento: Sisma Abruzzo – sospensione dei termini

Quesito

un'azienda, (rientrante nel cratere) con attribuzione della P.I. a marzo 2009, assume i primi dipendenti oggi 10.06.2009, ha diritto alla sospensione dei termini contributivi per tali dipendenti??

Risposta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2009 afferma che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

- i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti aventi la residenza nel territorio della provincia dell'Aquila, non operano le ritenute alla fonte; le ritenute già operate devono comunque essere versate.

Il comma 2 stabilisce la sospensione, fino al 30 novembre 2009, del versamento dei contributi e premi ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni e nei territori colpiti dal sisma. In particolare la sospensione riguarda i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico di dipendenti e co.co.co.

Pertanto nel caso descritto l'azienda, per poter beneficiare della sospensione, doveva avere alla data del 6 aprile 2009 la sede legale o operativa in uno dei comuni indicati dal Decreto n. 3 del 16 aprile 2009 GU n. 93 del 22-4-2009